

In tale sentenza, la quinta sezione penale specifica, richiamando la consolidata giurisprudenza, che le cose da sequestrare siano individuate, almeno nelle linee essenziali, con riferimento alle peculiari attività illecite oggetto di accertamento, non essendo necessaria la loro specifica e dettagliata indicazione neppure nel genere: questo sia perché normalmente le stesse non possono essere specificate a priori, sia perché l'[art. 248 cod. proc. pen.](#), nel prevedere la richiesta di consegna quando si cerchi una cosa determinata, implica che oggetto di ricerca mediante la perquisizione possano essere anche cose non determinate, suscettibili di essere individuate solo all'esito dell'esecuzione della stessa.

L'Autorità Giudiziaria è tenuta, invece, a procedere alla convalida del sequestro quando la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto di perquisizione o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato in relazione ai fatti per i quali si procede.

[Cass.Pen. sez. V Sent. n. 41961 14/09/2017](#)